



**COMUNE DI QUATTRO CASTELLA**  
Provincia di Reggio Emilia

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 19 Del 13-04-2023

**ORIGINALE**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di aprile alle ore 19:00, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta aperta al pubblico.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>OLMI ALBERTO</b>	<b>P</b>	<b>DIANA SIMONE</b>	<b>P</b>
<b>BRAGLIA SERENA</b>	<b>P</b>	<b>CORRADINI LUCA</b>	<b>P</b>
<b>CARPI ARIANNA</b>	<b>A</b>	<b>COLLI LUISA</b>	<b>P</b>
<b>BERTANI PECORARI GIACOMO LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>PIOPI CORRADO</b>	<b>P</b>
<b>TAGLIATI SIMONE</b>	<b>P</b>	<b>BALDI LUIGI</b>	<b>P</b>
<b>STROZZI SERENA</b>	<b>A</b>	<b>CHIARI DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>CAMPANI DANIELA</b>	<b>P</b>	<b>CUCCURESE NATALE</b>	<b>P</b>
<b>MAGNONE ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>DE STEFANO VINCENZO</b>	<b>A</b>
<b>ALEOTTI FEDERICA</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assessori esterni:

<b>CHIESI IVENS</b>	<b>P</b>
<b>MORINI DANILO</b>	<b>P</b>
<b>PICCHI SABRINA</b>	<b>P</b>
<b>RINALDINI ELISA</b>	<b>P</b>
<b>SPAGNI LUCA</b>	<b>P</b>

Assume la presidenza la Dott.ssa SERENA BRAGLIA, assistita dal SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Anna Messina.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui l'art. 1, commi 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/03/2022 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2022;

VISTA la legge n. 160 del 2019 che all'articolo 1, dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 all'articolo 1, comma 760, dispone che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è

ridotta al 75% e ritenuto opportuno stabilire, per agevolare i contribuenti, che in alternativa alla dichiarazione IMU la sussistenza del requisito potrà essere autocertificata da parte dei soggetti passivi mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre 2023 e che, in assenza di variazioni, saranno considerate valide, anche ai fini della riduzione in esame, le autocertificazioni già presentate negli anni precedenti per la fruizione dell'aliquota relativa agli alloggi locati a canone concordato;

DATO ATTO che, ad oggi non è stato ancora emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'Art 1, comma 756, della Legge n 160/2019, così come integrato dall'Art 1, comma 837, della Legge 197/2022, il quale dispone in merito alla diversificazione delle aliquote di cui ai commi da 748 a 754, art 1, Legge 160/2019, e pertanto tale disposizione rimane tuttora inattuata;

#### RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, che consente ai Comuni di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1/1 dell'anno di riferimento;
- la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) e in particolare l'art. 1, comma 775, che stabilisce il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2023 al 30 aprile 2023;

CONSIDERATO che per l'anno 2023 questa Amministrazione intende lasciare invariate le aliquote e le detrazioni IMU approvate nell'anno 2022;

RITENUTO pertanto di approvare per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

a)	Abitazione principale e relative pertinenze (abitazioni in cat. A/1 – A/8 – A/9)	0,6 %
b)	Alloggi locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della L. 431/1998	0,9 %
c)	Alloggi concessi in comodato a parenti entro il 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedono anagraficamente, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,	0,9 %
d)	Fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie catastali D/5 e D/10	0,96 %
e)	Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5	1,06 %
f)	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0,1 %
g)	Terreni agricoli	0,9 %
h)	Aree fabbricabili	1,06 %
i)	Immobili non ricompresi nelle casistiche sopra specificate	1,06 %

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che il Presidente, uditi il Sindaco ed i capigruppo, ha deciso di discutere congiuntamente i punti numerati da 2 a 7 all'Ordine del Giorno e procedere poi alla votazione dei medesimi punti in modo separato;

UDITA l'illustrazione del Sindaco Alberto Olmi;

UDITI gli interventi di: Giacomo Luigi Bertani Pecorari, Daniela Campani e Simone Diana, capogruppo e Consiglieri "Quattro Castella Democratica", Natale Cuccurese, capogruppo "Quattro Castella Bene Comune" e Luigi Baldi, Consigliere del gruppo "Centro Destra Unito";

UDITO l'intervento del Vice Sindaco Ivens Chiesi;

TUTTI gli interventi, dei quali alcuni sinteticamente sopra riportati, sono pubblicati integralmente sul sito dell'Ente;

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti	n.	13	
Consiglieri astenuti	n.	4	(Corrado Pioppi, Baldi Luigi, Chiari Daniele, gruppo "Centro Destra Unito", Cuccurese Natale, Capogruppo "Quattro Castella Bene Comune")
Consiglieri votanti	n	9	
Consiglieri contrari	n	0	
Voti favorevoli	n	9	(Olmi Alberto, Braglia Serena, Bertani Pecorari Giacomo Luigi, Tagliati Simone, Campani Daniela, Magnone Andrea, Diana Simone, Corradini Luca, Colli Luisa, gruppo "Quattro Castella Democratica")

## **DELIBERA**

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

a)	Abitazione principale e relative pertinenze (abitazioni in cat. A/1 – A/8 – A/9)	0,6 %
b)	Alloggi locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della L. 431/1998	0,9 %
c)	Alloggi concessi in comodato a parenti entro il 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,	0,9 %
d)	Fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie catastali D/5 e D/10	0,96 %
e)	Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5	1,06 %
f)	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0,1 %
g)	Terreni agricoli	0,9 %
h)	Aree fabbricabili	1,06 %
i)	Immobili non ricompresi nelle casistiche sopra specificate	1,06 %

- 2) DI STABILIRE che la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota di cui al punto b) della tabella (alloggi locati a canone concordato), nonché la sussistenza dei requisiti per la riduzione al 75% dell'imposta relativa agli immobili locati a canone concordato, potrà essere autocertificata da parte dei soggetti passivi, in alternativa alla dichiarazione IMU, mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre 2023, dando atto che, in assenza di variazioni, le autocertificazioni già presentate negli anni precedenti per usufruire di tale aliquota saranno considerate valide anche per il 2023 sia per l'applicazione dell'aliquota sia ai fini della riduzione del 75%;
- 3) DI DARE ATTO che le aliquote sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2023;
- 4) DI INVIARE, a norma dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, secondo le specifiche tecniche di cui al DM 20 luglio 2021.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

LA PRESIDENTE  
DOTT.SSA SERENA BRAGLIA

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA Anna Messina